

Codice A1617A

D.D. 22 febbraio 2023, n. 101

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Intervento di trasformazione di area boscata per la messa a coltura di oliveto nei Comuni di Nebbiuno e Lesa (NO) - Richiedente: Ditta individuale Nardini Lorenzo (P. IVA 10665930961).



ATTO DD 101/A1617A/2023

DEL 22/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Intervento di trasformazione di area boscata per la messa a coltura di oliveto nei Comuni di Nebbiuno e Lesa (NO) – Richiedente: Ditta individuale Nardini Lorenzo (P. IVA 10665930961).

Vista l'istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta individuale Nardini Lorenzo (P. IVA 10665930961) con sede legale in Milano – Via Giovanni Rasori 16, pervenuta al Settore scrivente per il tramite del S.U.A.P. Associato del Comune di Arona in data 24/11/2022 prot. n. 145649, per la realizzazione di un intervento di trasformazione di area boscata per la messa a coltura di oliveto, su superfici di cui al Fg. 14 part. 672 (parte) del N.C.T. del Comune di Lesa (No) e di cui al Fg. 8 part. 314 (parte), 316 (parte) e 319 (parte) del N.C.T. del Comune di Nebbiuno;

Esaminata la documentazione progettuale allegata all'istanza ed in particolare la relazione forestale a firma Dott. Agr. Ivo Rabbogliatti, datata novembre 2022;

Preso atto:

- del verbale in data 23/01/2023 a firma del funzionario incaricato, Dott. Geol. Maimonte Salvatore del Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;
- del verbale in data 23/01/2023 a firma del funzionario, Dott. For. Pelfini Federico, incaricato dell'istruttoria tecnica sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del progetto "Trasformazione di area boscata per la messa a coltura di oliveto" nei Comuni di Lesa e Nebbiuno (No), conservato agli atti del Settore scrivente;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato e al sopralluogo esperito in data 19/01/2023, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Lesa (No) Fg. 14 part. 672 (parte) e una superficie individuata al NCT del Comune di Nebbiuno Fg. 8 part. 314 (parte), 316 (parte) e 319 (parte);
- la superficie interessata è di circa di 7.600 metri quadrati, completamente boscata, con assenza di movimentazione di terra;
- i terreni sono di proprietà di Roberto Nardini, padre del richiedente, e dati in uso con comodato gratuito.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dalla costituzione del deposito cauzionale, in quanto l'intervento di trasformazione è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 c. 4 lett. a) della l.r. n. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esente altresì dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato, infine, che ai sensi dell'art. 19 c. 7 lett. c) della l.r. 4/2009, l'intervento risulta esente dalla compensazione forestale in quanto volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la ditta individuale Nardini Lorenzo (P. IVA 10665930961) con sede legale in Milano – Via Giovanni Rasori 16, a realizzare l'intervento di trasformazione d'uso del suolo di aree boscate per la messa a coltura di oliveto nei Comuni di Lesa e Nebbiuno (No), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi verbali geologico e forestale, redatti in data 23/01/2023 e conservati agli atti del Settore scrivente.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per

gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Ditta individuale Nardini Lorenzo (P. IVA 10665930961) con sede legale in Milano – Via Giovanni Rasori 16, alla realizzazione di trasformazione d'uso del suolo di aree boscate per la messa a coltura di oliveto nei Comuni di Lesa e Nebbiuno (No), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al Fg. 14 part. 672 (parte) del N.C.T. del Comune di Lesa (No) e al Fg. 8 part. 314 (parte), 316 (parte) e 319 (parte) del N.C.T. del Comune di Nebbiuno (No), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nei verbali geologico e forestale, redatti in data 23/01/2023 dai funzionari incaricati del Settore scrivente, di seguito riportate:

1. le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle seguenti prescrizioni tecniche e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore scrivente;
2. qualora, in corso d'opera, diventi necessario eseguire scavi o riporti occorrerà, a seguito degli approfondimenti geologici/geotecnici del caso, inviare allo scrivente Ufficio una relazione esplicativa al fine di poter valutare l'entità della variante;
3. deve sempre essere assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, evitando il determinarsi di fenomeni di ristagno delle acque, di permeazione delle stesse nel terreno e di erosione nelle aree oggetto di intervento ed in quelle limitrofe;
4. dovrà essere garantita, durante tutte le fasi di realizzazione dell'opera, la stabilità delle aree interessate dai lavori, provvedendo, qualora il Direttore dei lavori lo ritenga necessario, anche alla predisposizione di idonee opere provvisorie;
5. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle e dovrà anche essere assolutamente eliminato il rischio di rotolamento, anche accidentale, verso il basso, con particolare riguardo ai tratti sovrastanti edifici, strade, piste ed infrastrutture in genere;
6. in nessun caso dovranno essere depositati materiali di qualsiasi natura a valle e nei pressi di corsi d'acqua, canali, impluvi, linee di deflusso e/o linee di ruscellamento di acque superficiali;

7. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
8. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti norme in materia.

Ai sensi degli artt. 8 c. 2 e 9 c. 4 lett. a) della l.r. n. 45/89 il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione dovuta, nonché dal rimboschimento previsto in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e, pertanto, ricade nei casi di esclusione previsti dagli stessi articoli di legge.

Relativamente alla compensazione forestale di cui all'art. 19 della L.R. n. 4/2009, l'intervento risulta esente in quanto volto al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale svolta da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, nelle categorie forestali Robinieti, Castagneti, Boscaglie d'invasione, Arbusteti subalpini e Acero-tiglio frassineti nel tipo d'invasione.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

- c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;
- c) autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, compilando il modello previsto dalla D.G.R. n. 4-3018 del 26/03/2021, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

I Funzionari estensori
Geol. Salvatore Maimonte
Dott. For. Federico Pelfini

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro